



Regolamento per l'accesso e la frequenza al Sistema integrato dell'educazione Zona Val di Cornia – Comune di San Vincenzo

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2026

Titolo I – Sistema territoriale integrato dei servizi per l'infanzia

- Art. 1 Il sistema dei Comuni della Zona Val di Cornia
- Art. 2 Finalità generali del sistema
- Art. 3 Sistema zonale di educazione

Titolo II - Oggetto, organizzazione e caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi

- Art. 4 Oggetto del regolamento.
- Art. 5 Quadro normativo e principi di riferimento.
- Art. 6 Finalità del sistema dei servizi educativi.
- Art. 7 Elementi costitutivi del sistema.
- Art. 8 Nido d'infanzia
- Art. 9 Spazio gioco
- Art. 10 Centro per bambini e famiglie
- Art. 11 Servizio educativo in contesto domiciliare
- Art. 12 Centro educativo integrato 0/6
- Art. 13 Poli per l'infanzia
- Art. 14 Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema
- Art. 15 Raccordo con Azienda ASL e Società della Salute
- Art. 16 Autorizzazione al funzionamento e accreditamento.
- Art. 17 Requisiti e procedimento di autorizzazione e accreditamento.
- Art. 18 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi.
- Art. 19 Vigilanza sui servizi educativi.
- Art. 20 Rapporto tra Comune e Servizi accreditati-convenzionati
- Art. 21 Coordinamento gestionale e Pedagogico della Val di Cornia
- Art. 22 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunale
- Art. 23 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi
- Art. 24 Progetto pedagogico e progetto educativo



- Art. 25 Formazione
- Art. 26 Personale
- Art. 27 Standard di base e funzionalità degli spazi comuni ai servizi educativi

Titolo III Sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia: informazioni per l'utenza e accesso al sistema dei servizi educativi della zona Val di Cornia

- Art. 28 Informazione
- Art. 29 Partecipazione delle famiglie
- Art. 30 Carta dei servizi
- Art. 31 Elenco educatori in contesto domiciliare
- Art. 32 Durata anno educativo
- Art. 33 Accesso ai servizi educativi
- Art. 34 Inserimento dei bambini alla frequenza al servizio per l'infanzia
- Art. 35 Sistema di rilevazione delle presenze
- Art. 36 Farmaci

Titolo IV Accesso e frequenza ai servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale

- Art. 37 Modalità di accesso
- Art. 38 Utenza dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale
- Art. 39 Requisiti di accesso ai servizi per l'infanzia comunali
- Art. 40 Bando pubblico
- Art. 41 Requisiti di precedenza
- Art. 42 Contribuzione
- Art. 43 Criteri per l'attribuzione dei punteggi
- Art. 44 Regolamentazione delle assenze
- Art. 45 Rinunce, ritiri e posticipi inizio della frequenza

Titolo V Integrazione articoli per il Comune di San Vincenzo

- Art. 46 Assegnazione posti a orario intero del servizio nido comunale
- Art. 47 Entrata in vigore



Titolo I Sistema territoriale integrato dei servizi per l'infanzia

Art. 1. Il sistema dei Comuni della Zona Val di Cornia

I Comuni della Val di Cornia costituiscono un sistema di governance basato su principi di partecipazione, trasparenza, integrazione. Essi promuovono, attraverso azioni di sistema e in forma autonoma, la collaborazione con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.

Art. 2. Finalità generali del sistema

Ogni Comune della Val di Cornia riconosce l'importanza di condividere con gli altri Comuni i principi del sistema locale per i servizi all'infanzia, in funzione di:

- assicurare adeguate opportunità educative e formative fin dai primi mesi di vita, affinché la persona possa soddisfare le proprie aspirazioni e sviluppare le proprie potenzialità;
- sviluppare una logica di solidarietà e sinergia fra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta;
- coordinare e rafforzare i servizi esistenti, garantendo ai cittadini del territorio di ogni Comune coerenti sistemi di accesso;
- garantire la continua qualificazione dell'offerta educativa del territorio;
- valorizzare le differenze culturali nella prospettiva di co-costruzione di una comunità interculturale;
- contrastare gli stereotipi di genere;
- riconoscere e valorizzare le unicità delle famiglie;
- promuovere l'integrazione delle bambine e dei bambini con disabilità;
- sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo e sociale.

Art. 3. Sistema zonale di educazione

1. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono le regole concertate e condivise dai Comuni della Val di Cornia applicabili uniformemente a tutto il territorio.
2. Ogni Comune della Val di Cornia può autonomamente regolamentare specifiche situazioni purché si attenga al rispetto dei principi fondanti il presente regolamento.
3. I Comuni della Val di Cornia si impegnano ad adottare un sistema tariffario coerente ed il più possibile uniforme, in linea con quanto disciplinato dal presente regolamento.
4. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei servizi ed ogni amministrazione della zona Val di Cornia deve attenersi ad esso impegnandosi ad apportare modifiche in senso migliorativo.



Titolo II Oggetto, organizzazione e caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi

Art. 4. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n.32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro", e del suo regolamento di attuazione approvato con DPGR N. 41/R/2013 e ss.mm.ii. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, rivolti ai bambini in età compresa da 3 mesi a 3 anni, nel territorio della Val di Cornia.

Art. 5. Quadro normativo e principi di riferimento

Il presente regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale:

- la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato Italiano con la legge n° 176 del 1991;
- il Rapporto contenente gli obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla rete per l'Infanzia della Comunità Europea nel 1995;
- gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- la Legge n° 62 del 2000 sulla parità scolastica;
- la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione, n° 41/R/2013 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, con cui sono state adottate le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei elaborate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- il Decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 con cui sono stati adottati i primi "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" della Commissione Nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione.

Art. 6. Finalità del sistema dei servizi educativi

- I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di offerta educativa orientata a sostenere, in stretta integrazione con le famiglie, lo sviluppo armonico delle bambine e dei bambini teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona.
- Il bambino è riconosciuto come soggetto competente e attivo, protagonista del proprio sviluppo all'interno di una rete di relazioni e di contesti capaci di favorire e



sollecitare l'espressione delle proprie potenzialità, nel completo compimento del proprio modo di essere unico ed irripetibile.

- La famiglia ricopre un ruolo centrale nell'ottica della costruzione di un'alleanza educativa fondata sul reciproco riconoscimento e sulla costruzione di una condivisa fiducia. In tale prospettiva le famiglie sono attivamente riconosciute come portatrici di propri valori e di culture originali, che costituiscono il bagaglio personale del bambino; queste ricoprono un ruolo centrale nel progetto pedagogico di ogni servizio e sono co-protagoniste nell'attuazione del progetto educativo annuale dei servizi. Viene quindi loro riconosciuto il completo diritto all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi.
- Il perseguimento di tali finalità contribuisce inoltre alla realizzazione di politiche di parità di genere, sia in relazione alle opportunità lavorative che al ruolo genitoriale.
- I servizi educativi per la prima infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche sia pubbliche che private presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari e con le altre istituzioni e agenzie che operano nell'ambito dell'educazione.
- I servizi per la prima infanzia si impegnano nella costruzione del sistema di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni insieme alle scuole dell'infanzia pubbliche e private presenti nel territorio, curando la continuità verticale nel rispetto delle Linee pedagogiche approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.
- I servizi educativi per la prima infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia nel territorio.
- Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, i Comuni della Val di Cornia si ispirano ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale: innovazione e sperimentazione; continuità educativa; massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della fascia di utenza più ampia possibile; omogenea qualità dell'offerta; risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni; diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione; ottimizzazione dell'uso delle risorse; attenzione alla qualità dei servizi erogati; tutela del diritto all'integrazione e all'educazione delle persone con disabilità.

Art. 7. Elementi costitutivi del sistema

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art 4 della L.R. 32/2002, è costituito dalle tipologie riconducibili a quelle previste degli artt. 2 e 46 del DPGR 41/R del 22.07.2013 e ss.mm.ii e in particolare da:
 - nido d'infanzia;
 - servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:
 - a) spazio gioco;
 - b) centro per bambini e famiglie;



c) servizio educativo in contesto domiciliare.

2. Per la realizzazione delle continuità verticale è possibile istituire:

- centri educativi integrati zero-sei che accolgono bambini dai 3 mesi ai sei anni di età in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età;
- poli per l'infanzia ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'articolo 1, comma 180 e 181, lettera e) quali servizi che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini dai tre mesi ai sei anni di età;

3. I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

Art. 8. Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.
2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.
3. I requisiti strutturali e di funzionamento relativi al nido d'infanzia sono definiti dal Regolamento Regionale 41/R/2013 e ss.mm.ii.

Art. 9 Spazio gioco

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.
2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto dodici mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. I requisiti strutturali e di funzionamento relativi allo spazio gioco sono definiti dal Regolamento Regionale 41/R/2013 e ss.mm.ii.

Art. 10 Centro per bambini e famiglie



1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.
3. I requisiti strutturali e di funzionamento relativi al centro bambini e famiglie sono definiti dal Regolamento Regionale 41/R/2013 e ss.mm.ii.

Art. 11 Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.
2. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. I requisiti strutturali e di funzionamento relativi al servizio educativo in contesto domiciliare sono definiti dal Regolamento Regionale 41/R/2013 e ss.mm.ii.

Art. 12 Centro educativo integrato zero-sei

1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, la Regione promuove la sperimentazione di centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia.
2. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
3. I requisiti strutturali e di funzionamento relativi al nido d'infanzia sono definiti dal Regolamento Regionale 41/R/2013 e ss.mm.ii.

Art. 13 Poli per l'infanzia

1. Al fine di sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i sei anni, dando così impulso alla costituzione del sistema di educazione e di istruzione territoriale, possono essere costituiti nella Zona i Poli per l'infanzia ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 65 del 13 aprile 2017.
2. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.
3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.



4. La costituzione dei Poli per l'infanzia viene attuata e promossa dai singoli Comuni attraverso la stipula di Protocolli di intesa tra i soggetti coinvolti nel sistema: titolari e gestori dei servizi per l'infanzia pubblici e privati; titolari e gestori di scuole per l'infanzia statali e paritarie pubbliche e private.

Art. 14 Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

1. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, sono presenti diverse forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:
 - titolarità e gestione diretta da parte dei Comuni;
 - titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo;
 - titolarità e gestione privata.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. La Zona Val di Cornia attraverso la Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione, annualmente programma e progetta interventi educativi attraverso strumenti quali il Piano Educativo Zonale- PEZ Infanzia, e/o risorse pubbliche messe a disposizione per promuovere azioni a favore dei servizi per l'infanzia. Inoltre integra ed attua quanto previsto dal presente regolamento attraverso:
 - indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia;
 - iniziative volte a promuovere la qualificazione del sistema locale dei servizi;
 - modelli e procedure da adottare progressivamente ai fini del controllo e della valutazione della qualità;
 - iniziative per promuovere l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi anche attraverso la promozione del confronto fra le esperienze dei diversi territori;
 - azioni per promuovere la costruzione del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni.
4. I Comuni esercitano sul sistema dei servizi per la prima infanzia attivi sui loro territori, le funzioni di indirizzo e di controllo mediante le procedure di autorizzazione, accreditamento e le funzioni di vigilanza, nelle modalità disciplinate dai regolamenti approvati da ogni amministrazione e in coerenza con il "Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia" zonale vigente.

Art 15 Raccordo con le aziende ASL e Società della Salute

1. La Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione della Val di Cornia



promuove azioni nei confronti dei Comuni e azienda ASL per sviluppare attività nel territorio di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia.

2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - elaborazione e controllo del menù, nel caso il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
 - accompagnamento delle famiglie nei percorsi di eventuali certificazioni di disabilità o disagio fisico, psicologico, sociale;
 - collaborazione e sinergia nella programmazione di interventi personalizzati o di progettualità orientate all'integrazione dei bambini in condizione di disagio sociale preso in carico dai servizi sociali;
 - collaborazione e sinergia nella programmazione di interventi individualizzati e di progettualità orientate all'integrazione dei bambini con disabilità.
3. Per quanto attiene le attività di autorizzazione ed accreditamento si rimanda all'apposito "Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITamento dei servizi educativi per la prima infanzia zonale" vigente.

Art. 16 Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

1. Per i servizi educativi a titolarità privata l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso al mercato dell'offerta.
2. Per i servizi educativi a titolarità pubblica non comunale l'accREDITamento costituisce condizione per l'accesso al mercato dell'offerta.
3. L'accREDITamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità privata possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e ad eventuali contributi pubblici.
4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accREDITamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.

Art. 17 Requisiti e procedimento di autorizzazione e accreditamento

Per ciò che riguarda i requisiti necessari e le procedure di autorizzazione e accREDITamento si rimanda al "Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITamento dei servizi educativi per la prima infanzia zonale vigente, ai relativi Regolamenti comunali con i quali è stato recepito il Regolamento zonale e ss.mm.ii.

Art. 18 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi

Per ciò che riguarda gli obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi, viene fatto riferimento all'art. 53 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013 e ss.mm.ii.



Art. 19 Vigilanza sui servizi educativi

1. I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi privati autorizzati presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le ispezioni sono effettuate dal Coordinatore pedagogico zonale e da un rappresentante dell'ufficio scuola del Comune di riferimento.
2. Il Coordinatore Pedagogico zonale in collaborazione con gli altri rappresentanti delle Commissioni Multiprofessionali comunali, possono effettuare altre eventuali visite finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi o alla verifica di specifiche situazioni.
3. Le aziende ASL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013.

Art. 20 Rapporto tra Comune e servizi accreditati – convenzionati

1. I Comuni, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, possono stipulare rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati attivi sul proprio territorio;
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma devono obbligatoriamente stabilire:
 - la quota dei posti- parziale o totale- riservata dal servizio privato al Comune;
 - il recepimento delle norme applicabili del presente Regolamento al servizio;
 - la forma di gestione delle ammissioni e le modalità di accesso al servizio;
 - il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione, gli importi richiesti e le modalità di pagamento;
 - il valore economico dell'eventuale buono-servizio e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
 - le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - la quota dei posti riservata dal servizio privato accreditato per casi particolari indicati dai servizi sociali o dalla stessa Amministrazione;
 - i rapporti da attivare con le strutture educative comunali;
 - le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.
3. I Comuni della Val di Cornia, se necessario, possono stipulare rapporti convenzionali tra di loro nel caso di disponibilità di posti nei servizi educativi per la prima infanzia pubblici, nei quali sono definiti il numero dei posti, le modalità di accesso alla frequenza e le modalità di compartecipazione dei comuni e delle famiglie al costo di gestione dei servizi.



Art. 21 Coordinamento gestionale e pedagogico Zona Val di Cornia

- La Conferenza Zonale per l'Istruzione Val di Cornia, al fine di garantire coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, promuove e costituisce il: "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale".
- Il "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale" è composto da:
 - coordinatori pedagogici di ogni servizio pubblico e privato;
 - referenti delegati per ogni servizio pubblico
 - titolari dei servizi pubblici
 - responsabili dei servizi educativi dei comuni;
 - gestori dei servizi educativi pubblici;
 - titolari dei servizi educativi privati;
 - dirigenti e referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell'infanzia, come previsto dalle intese con l'Ufficio Scolastico Provinciale.
- Il "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale" è presieduto dal Coordinatore pedagogico zonale, che possiede i titoli di studio previsti all'art. 15 del DPGR 41/R/2013 e ss.mm.ii.
- Il "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale" si riunisce almeno in quattro incontri all'anno e provvede a:
 - supportare la Conferenza Zonale per l'Istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi e allo scopo analizza i dati sui servizi del territorio zonale;
 - definire gli indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
 - supportare nell'elaborazione di atti regolamentari dei Comuni;
 - elaborare materiale informativo sui servizi del territorio;
 - promuovere procedure per la verifica e l'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
 - sviluppare strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;
 - promuovere, in accordo con i referenti dei servizi, il piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
 - analizzare i dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
 - individuare le azioni da proporre ai Comuni e azienda ASL per sviluppare attività nei territori comunali di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
 - promuovere gli scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;



- promuovere la continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti
- Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra viene previsto un monte ore annuale di almeno 50 ore.
- Il "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi – zonale" opera per promuovere uno stile educativo il più coerente possibile nonché l'omogeneità dei criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari.

Art. 22 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunale

1. I comuni, considerate le caratteristiche del proprio territorio, realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico in modo congiunto al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio e sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti all'art. 15 del DPGR 41/R/2013 e ss.mm.ii.
3. Nell'ambito del coordinamento pedagogico comunale vengono svolte le seguenti attività:
 - definizione e indirizzi e criteri di sviluppo e qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti nel territorio;
 - supporto nell'elaborazione dei regolamenti comunali;
 - promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, della partecipazione delle famiglie e percorsi di educazione familiare;
 - sviluppo e coordinamento degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego degli strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione Toscana;
 - promozione del raccordo con i coordinatori dei servizi;
 - analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
 - raccordo con l'azienda ASL per tutti gli ambiti di competenza;
 - promozione di scambi e confronti tra i servizi presenti nel sistema locale;
 - funzioni di vigilanza e controllo;
 - supporto alla progettazione degli spazi dei servizi
4. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra è definito in funzione dei criteri stabiliti dalla Conferenza Zonale in relazione alla numerosità e tipologia dei servizi.

Art. 23 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e coordinamento pedagogico al fine di



assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti di norma esterni al gruppo educativo e in possesso dei titoli di studio previsti all'art. 15 del DPGR 41/R/2013 e ss.mm.ii.
3. Nell'ambito del coordinamento del servizio vengono svolte le seguenti attività:
 - supervisione del gruppo di lavoro;
 - elaborazione, monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
 - coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
 - aggiornamento e formazione del personale;
 - raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
 - raccordo fra le attività gestionali e pedagogiche.
4. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra è di 15 ore per ciascun servizio e per ciascun anno educativo.

Art. 24 Progetto pedagogico e progetto educativo

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
2. Nel progetto pedagogico vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il progetto pedagogico dei servizi educativi della Val di Cornia descrive le cornici pedagogiche di riferimento, l'idea di bambino, il ruolo degli educatori, la relazione con le famiglie e le linee di raccordo con le altre istituzioni presenti sul territorio.
4. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
 - l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione e frequenza, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e del personale, i turni, il ruolo e l'identità del personale educativo ed ausiliario, il servizio pranzo e le tabelle dietetiche.
 - gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa (esperienze di piccolo gruppo, gioco libero, attività strutturate, routines e tempi di cura);
 - il lavoro di gruppo degli educatori (impiego di strumenti di osservazione e documentazione, organizzazione del tempo di lavoro non frontale, formazione permanente e coordinamento pedagogico);
 - le modalità di partecipazione attiva delle famiglie attraverso contesti formali, quali i colloqui individuali e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre



attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;

- le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 25 Formazione

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.
2. Il "Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi-zonale", garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del territorio, sia pubblici che privati.
3. Allo scopo di favorire la costruzione del sistema di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione promuove iniziative di formazione congiunta per educatori dei nidi e insegnanti della scuola dell'infanzia di minimo 25 ore annuali.

Art. 26 Personale

- Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario. Il numero degli educatori nei singoli servizi è definito dal Regolamento Regionale n. 41/R del 2013 e ss.mm.ii.
- Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con le famiglie e le coinvolgono nella vita del servizio: per tali scopi adottano la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
- Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all'8% del complessivo tempo di lavoro individuale.
- I servizi educativi accreditati predispongono un programma annuale formazione per ogni educatore che garantisca:
 - minimo di venticinque ore di formazione cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi;
 - la partecipazione ai percorsi formativi organizzati e promossi dal coordinamento zonale;
 - la partecipazione ad eventuali ulteriori impegni formativi organizzati e promossi da Regione Toscana;
 - il rispetto e l'adeguamento della programmazione della formazione a tutte le eventuali ed ulteriori indicazioni fornite da Regione Toscana.
- Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli



educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.

- Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore al 3 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.
- Nel nido d'infanzia il numero delle ore per lo svolgimento delle funzioni proprie del personale ausiliario è quantificato di norma in un minimo di 3 ore per unità funzionale, garantendo all'interno delle singole unità funzionali la compresenza delle funzioni al momento del pasto e comunque in situazioni di particolare criticità. La Commissione Multiprofessionale ha facoltà di valutare e ridefinire tale quantificazione oraria in specifiche e peculiari situazioni.
- I titoli di studio necessari per svolgere le funzioni di educatore e di ausiliario sono quelli previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013 e ss.mm.ii.
- I requisiti di onorabilità del personale e la contrattualistica di riferimento sono quelli previsti dall'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/R del 2013.

Art. 27 Standard di base e funzionalità degli spazi comuni ai servizi educativi

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti negli artt. 19 e 20 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013. Nei Regolamenti comunali di recepimento del presente Regolamento zonale i Comuni potranno definire quanto indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 19 e ai commi 3 e 4 dell'art. 20 – LR 41/R – 2013 nonchè le eventuali deroghe di cui all'art. 57 comma 2 dello stesso Regolamento regionale.

Titolo III Sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia: informazioni per l'utenza e accesso al sistema dei servizi educativi della zona Val di Cornia

Art. 28 Informazione

1. I Comuni garantiscono un'informazione diffusa sulla rete dei servizi per la prima infanzia al fine di:
 - favorire l'accesso ai servizi;
 - verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale on-line di carattere documentario e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi ed altre iniziative specifiche.
3. I Comuni, attraverso i loro uffici, garantiscono ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi del sistema integrato presenti nel territorio, ivi compresa la possibilità di accesso a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.



Art. 29 Partecipazione delle famiglie

1. Ogni servizio per l'infanzia garantisce la partecipazione delle famiglie attraverso la costituzione di organismi di partecipazione denominati Consigli dei servizi, costituiti da:
 - un rappresentante delle famiglie utenti, nel caso il servizio ospiti più di 7 bambini
 - un ulteriore rappresentante ogni ulteriori 12 bambini iscritti;
 - almeno 1 rappresentante degli educatori individuati dagli educatori stessi;
 - un rappresentante del personale ausiliario (solo dove sono presenti più figure), nominato dal personale ausiliario stesso;
 - il Dirigente di Area o un funzionario da lui incaricato e/o dal Gestore del Servizio.
2. Il Consiglio del Servizio, nella sua prima seduta dell'anno educativo, procede alla nomina del Presidente e di un Vice-Presidente, scelti nella componente dei genitori.
3. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio del Servizio, predispone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
5. La convocazione del Consiglio del Servizio può comunque essere disposta anche dal Dirigente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e con motivazione espressa.
6. La prima riunione è comunque convocata dal Dirigente.
7. Le sedute del Consiglio del servizio sono valide in presenza della metà dei suoi componenti, compreso il Presidente o il Vice-Presidente.
8. Il Gruppo degli educatori dei nidi d'infanzia designa annualmente i propri rappresentanti all'interno del Consiglio del Servizio.
9. L'assemblea dei genitori che si svolge in ogni servizio all'inizio dell'anno educativo, designa i propri rappresentanti all'interno del Consiglio del Servizio, che restano in carica per l'anno educativo stesso.
10. I membri esterni del Consiglio del Servizio prestano la loro opera gratuitamente.
11. Le famiglie condividono e sottoscrivono con il servizio educativo ad inizio di ogni anno educativo un patto di corresponsabilità che disciplina le modalità di comunicazione delle assenze del bambino e di rientro alla frequenza del servizio. Tale documento è alla base di una collaborazione per facilitare la gestione delle assenze e delle misure sanitarie.



Art. 30 Carta dei servizi

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la Carta dei Servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. I Comuni della Val di Cornia adottano, per i servizi educativi di cui sono titolari, la stessa carta, che contiene i seguenti elementi:
 - principi fondamentali che presiedono l'erogazione dei servizi;
 - criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
 - modalità di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
 - forme di partecipazione e controllo delle famiglie;
 - diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

Art. 31 Elenco educatori in contesto domiciliare

1. I Comuni della Val di Cornia, singolarmente o congiuntamente attraverso la Conferenza Zonale per l'Istruzione, possono istituire gli elenchi degli educatori per mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato. I soggetti iscritti a tali elenchi sono in possesso dei titoli di studio previsti all'art.13 del Regolamento regionale n. 41/R del 2013 e ss.mm.ii, per l'esercizio della funzione di educatore.
2. L'elenco degli educatori viene formato a seguito di procedura ad evidenza pubblica del Comune capofila per tutta la zona. Gli educatori iscritti negli "elenchi degli educatori" partecipano ai corsi di formazione programmati dalla zona al fine di assicurare la qualità della prestazione.

Art. 32 Durata anno educativo

L'anno educativo è compreso dal mese di settembre al mese di agosto dell'anno successivo.

Art. 33 Accesso ai servizi educativi per l'infanzia

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia autorizzato provvede a rendere pubbliche le informazioni relative al servizio offerto e le modalità con cui poter presentare domanda di iscrizione.
2. Qualora il numero delle domande di iscrizione al servizio educativo per la prima infanzia superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore applica i criteri di priorità di accesso che ha provveduto a rendere pubblici e che sono coerenti con quanto disciplinato dal presente regolamento.
3. I servizi pubblici e privati accreditati prevedono meccanismi che garantiscano il diritto all'inserimento dei bambini con disabilità o che si trovino in condizione di disagio sociale o economico, attestato dai servizi sociali territoriali.
4. Per i bambini che nell'anno educativo precedente hanno frequentato il servizio educativo l'accesso allo stesso servizio per l'anno successivo è automatico, fatte salve le rinunce, i trasferimenti e le eventuali morosità.



Art. 34 Inserimento dei bambini alla frequenza al servizio per l'infanzia

1. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono:
 - prima dell'inizio della frequenza, incontri con le famiglie per la presentazione del servizio e del suo progetto pedagogico ed educativo;
 - la realizzazione di colloqui individualizzati e preliminari all'inizio della frequenza;
 - forme di ambientamento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini. La caratteristica e la durata dell'ambientamento dovranno essere sempre concordate con la famiglia.
2. I servizi educativi che costituiscono il sistema integrato pubblico e privato accreditato di offerta garantiscono l'inserimento di bambini con disabilità aventi diritto a sostegno intensivo (L. 104/92 art3 comma3), disponendo l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili di personale educativo di sostegno, o alla riduzione del numero di bambini iscritti.
3. I servizi per l'infanzia che accolgono bambini con disabilità si impegnano, in raccordo con la ASL, alla strutturazione di un progetto dedicato a favorire l'integrazione ed il completo sviluppo del bambino. Nell'ambito di tale progetto la famiglia viene attivamente coinvolta e sistematicamente informata.
4. I servizi per l'infanzia che costituiscono il sistema integrato pubblico e privato accreditato di offerta, garantiscono la permanenza della frequenza oltre il terzo anno di età per i bambini con disabilità le cui famiglie ne presentino formale richiesta corredata dalla relazione da parte della ASL competente attestante tale necessità.
5. I servizi per l'infanzia, pubblici e privati, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, garantiscono la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza sociale, anche in condizioni di sovrannumero, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Art. 35 Sistema di rilevazione delle presenze

In ottemperanza a quanto disciplinato dal Reg. Reg. 41/R/2013, il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura.

Art. 36 Farmaci

Il personale del nido non è autorizzato alla somministrazione dei farmaci, fatto salvo i casi certificati che richiedono la somministrazione di farmaci indispensabili e indifferibili, per la gestione dei quali viene fatto riferimento alla disciplina vigente.



Titolo IV Accesso e frequenza ai servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale

Art. 37 Modalità di accesso

1. L'Amministrazione titolare di servizi educativi per l'infanzia provvede alla pubblicazione di bandi pubblici per l'accesso al servizio, in essi sono contenute tutte le informazioni sul tipo di offerta, sulle modalità e i tempi di presentazione della domanda di iscrizione, sui criteri di elaborazione della graduatoria e sulle modalità e i tempi dei ricorsi.
2. Il termine per l'iscrizione ai servizi educativi a titolarità comunale è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, ferma restando la possibilità di accogliere le iscrizioni anche successivamente a tale data.
3. Il gestore assicura alle famiglie interessate una visita delle strutture nei limiti e nelle modalità disciplinate dalla normativa comunale, regionale e nazionale.

Art. 38 Utenza dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia a titolarità comunale tutti i bambini in età utile alla data dell'inizio dell'anno educativo (1 settembre di ogni anno) residenti o domiciliati in attesa di residenza nel Comune in cui è ubicato il servizio educativo. Sono equiparati ai bambini residenti i fratelli/sorelle di bambini non residenti che risultino tra le riconferme per il nuovo anno educativo.
2. L'ammissione dei bambini residenti in altri Comuni è possibile in caso di posti bambino disponibili non ricoperti da domande presentate da residenti. Viene fatta salva la possibilità dei comuni di stipulare convenzioni specifiche tra di loro per la definizione di condizioni particolari di acquisto di posti bambino e conseguente compartecipazione ai costi.
3. Le domande di frequenza per i bambini non residenti andranno a formare una graduatoria separata formata sulla base dei criteri di punteggio definiti dal presente regolamento e potranno essere soddisfatte soltanto una volta esaurita la graduatoria dei residenti.
4. Per la definizione della graduatoria dei non residenti nel Comune di ubicazione del servizio educativo costituisce requisito di priorità la residenza nella Zona Val di Cornia.
5. Il requisito della residenza o della richiesta di residenza deve essere posseduto entro la data di pubblicazione del bando di accesso ai servizi educativi a titolarità comunale, pertanto l'eventuale domanda di residenza deve essere stata presentata al più tardi il giorno di apertura del bando di iscrizione.
6. La domanda di accesso ai servizi educativi, di cui i Comuni hanno titolarità, può essere rifiutata in caso di morosità dell'utente.



Art. 39 Requisiti di età per l'accesso ai servizi per l'infanzia comunali

1. L'età minima di accesso alle diverse tipologie di servizio per l'infanzia presenti sul territorio della Zona Val di Cornia è definita da quanto normato nel Regolamento regionale 41R/2013 e ss.mm.iii e deve essere coerente con il progetto pedagogico ed educativo del servizio stesso.
2. Nel rispetto del precedente comma, possono accedere ai servizi per l'infanzia i bambini che non abbiano compiuto i 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno d'iscrizione;
3. Il comma 2) non si applica in caso di formale indicazione da parte di ASL di un prolungamento della frequenza per i bambini con disabilità.

Art. 40 Bando pubblico

1. Ogni comune della Val di Cornia pubblicherà il bando di accesso ai servizi educativi in cui saranno rese note le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione.
2. Le iscrizioni ai servizi per l'infanzia comunali si effettuano secondo le modalità e i termini fissati annualmente dal bando.
3. Il richiedente è un genitore del minore o il legale tutore.
4. Le domande presentate dopo la scadenza del bando potranno essere valutate dai singoli comuni e inserite in una graduatoria di riserva nella quale il criterio di precedenza sarà dato dalla data e dall'ora di presentazione della domanda salvo ulteriori o diverse disposizioni previste dal bando di ogni comune.
5. I bambini già frequentanti il servizio per l'infanzia comunale sono automaticamente ammessi alla frequenza per l'anno educativo successivo, fatte salve le rinunce, i trasferimenti ed eventuali morosità.
6. Quanto dichiarato in fase di domanda avrà valore di autocertificazione come previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n°445. Le amministrazioni provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli relativamente al contenuto delle dichiarazioni ricevute. Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve essere congruente a quanto regolamentato dal presente atto.
7. L'accoglimento delle domande e l'attribuzione dei relativi punteggi, saranno effettuati da un'apposita commissione istituita annualmente da un atto del dirigente competente e presieduta dal dirigente stesso o da un suo delegato.
8. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata garantendo la massima diffusione attraverso i canali individuati da ogni amministrazione.
9. Eventuali ricorsi possono essere presentati al dirigente del settore che presiede l'ufficio Servizi educativi del Comune in cui è ubicato il servizio educativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e seguendo le modalità indicate nel bando.
10. La graduatoria definitiva verrà esposta e pubblicata con le stesse modalità con cui è stata pubblicata la graduatoria provvisoria.
11. I soggetti, a cui per punteggio sarà assegnato un posto al servizio per l'infanzia



comunale, sono obbligati a formalizzarne l'accettazione entro 15 giorni dalla pubblicazione, presso l'ufficio Servizi educativi del Comune, per mezzo della sottoscrizione del modulo che ufficializza il diritto acquisito.

12. Il mancato rispetto del termine di conferma ha come conseguenza lo slittamento all'ultimo posto della graduatoria. I genitori dei bambini rimasti in lista di attesa verranno contattati direttamente nel caso si rendano disponibili posti nel servizio.
13. La possibilità di inserimento dei bambini nei servizi per l'infanzia deve avvenire nel periodo compreso tra il giorno di apertura del servizio ed il 28 febbraio dello stesso anno educativo. Si fanno salve da tale prescrizione specifiche situazioni di necessità, espresse ed adeguatamente documentate da parte delle famiglie o dei servizi sociali; tali istanze saranno valutate dall'ufficio con il supporto del coordinatore del servizio.
14. Viene garantito il diritto di accesso ai servizi educativi in qualsiasi momento dell'anno educativo a tutti i bambini con disabilità aventi diritto a sostegno intensivo (L. 104/92 art. 3 comma 3) o in possesso di una certificazione attestante la presa in carico da parte dei servizi sociali.
15. Nel caso di avvenuta nascita successivamente alla data di chiusura del bando, la domanda presentata sarà inserita nella lista di attesa in ordine di data di prenotazione. In caso di disponibilità di posti, l'eventuale inserimento del bambino potrà avvenire solo al compimento dei 3 mesi di età.
16. L'assegnazione del posto e il conseguente inserimento del bambino devono essere coincidenti, fatte salve:
 1. situazioni particolari di natura socio-sanitaria adeguatamente documentate;
 2. nel caso di bambini di età inferiore ai 12 mesi l'inserimento può essere posticipato non oltre il 30 ottobre dell'a.e. in corso;
 3. in ogni caso:
 - a) il mantenimento del posto è subordinato al pagamento della retta a partire dall'assegnazione del posto;
 - b) in caso di mancato inizio della frequenza nei termini sopra indicati il/la bambino/a rimarrà in graduatoria collocato all'ultimo posto della stessa e potrà essere inserito/a qualora si rendano disponibili posti bambino.

Art. 41 Requisiti di precedenza

1. Costituisce requisito di precedenza assoluta, ai fini dell'ammissione alla frequenza dei servizi d'infanzia a titolarità comunale, trovarsi in una delle sotto elencate situazioni:
 - a) certificazione di disabilità avente diritto a sostegno intensivo (Legge n° 104/1992 art. 3 comma 3) o di condizione di grave disagio psico-fisico attestato da apposita relazione del servizio di neuropsichiatria infantile della ASL.



- b) presenza nel nucleo familiare convivente di una persona con disabilità avente diritto a sostegno intensivo (L. 104/92 art. 3 comma 3) o invalidità civile al 100%;
 - c) essere orfano di almeno un genitore;
 - d) avere un genitore inabile o invalido permanentemente (100% di invalidità);
 - e) appartenere a famiglie in condizioni socio economiche disagiate che siano in carico al servizio sociale nell'anno in cui si presenta la domanda;
 - f) avere un fratello già iscritto e frequentante lo stesso nido d'infanzia nell'anno educativo relativo all'istanza;
 - g) in caso di nuova iscrizione di fratelli al medesimo servizio, laddove almeno uno di loro abbia diritto al posto, gli altri lo acquisiscono di diritto.
2. I Comuni hanno facoltà di garantire il diritto di precedenza alla frequenza di un servizio educativo dei bambini che si trovino nelle condizioni sopra elencate, anche attraverso lo strumento della convenzione per l'inserimento del bambino in un servizio privato accreditato.

Art. 42 Contribuzione

- 1. Nei servizi educativi della prima infanzia comunali i Comuni stabiliscono i criteri di quantificazione della compartecipazione delle famiglie al costo del servizio.
- 2. I criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi educativi di cui il Comune ha la diretta titolarità, così come le modalità per la riduzione o l'esenzione, vengono definiti con Delibera di Giunta Comunale.
- 3. La compartecipazione delle famiglie è dovuta a partire dalla data in cui viene garantita la possibilità di usufruire del servizio al singolo utente.
- 4. Ogni singolo Comune ha la facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità riferite ai servizi scolastici ed educativi comunali.
- 5. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a due mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune.
- 6. Nell'adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.

Art. 43 Criteri per l'attribuzione dei punteggi

- 1. Occupazione (l'attribuzione di punteggio è individuale per ogni genitore e può essere indicato più di un punteggio a genitore). I punteggi per i criteri A-B-C non sono cumulabili per il medesimo genitore. Il punteggio attribuito per il criterio D è cumulabile con il punteggio attribuito per i criteri A-B-C per 2 punti.

- a) Presenza di un contratto di lavoro dipendente di qualsiasi natura o lavoro autonomo che preveda un impegno lavorativo continuativo superiore a 6 mesi documentabile al momento della presentazione della domanda.

PUNTI 18



- b) Presenza di un contratto di lavoro dipendente o lavoro autonomo che preveda un impegno lavorativo continuativo da un minimo di 4 mesi a un massimo di 6 mesi documentabile al momento della presentazione della domanda.

PUNTI 12

- c) Aver lavorato per almeno 4 mesi anche non consecutivi negli ultimi 12 mesi

PUNTI 10

- d) Per ogni genitore che frequenta corsi di studio di scuole secondarie o universitari o di formazione professionale legalmente riconosciuti con una durata minima di mesi 4 e documentabili al momento della presentazione della domanda

PUNTI 8

- e) Per ogni genitore che svolge la propria attività lavorativa, indipendentemente dalla sede fiscale o legale e in maniera totale e permanente, in una sede sita a una distanza superiore a 50 Km dalla sede di residente si applicano il seguente punteggio aggiuntivi

PUNTI 4

Per il punto e) il tragitto compiuto per raggiungere il luogo di lavoro deve avvenire al di fuori dell'orario contrattuale.

2. Situazione familiare al momento della data di pubblicazione del bando

- a) essere un nucleo monogenitoriale

PUNTI 18

- b) stato di gravidanza accertato dal medico

PUNTI 3

- c) per ogni altro figlio convivente e residente compreso nel nucleo anagrafico del fratello/sorella fino al compimento dei 3 anni di età

PUNTI 5

- d) per ogni altro figlio convivente e residente compreso nel nucleo anagrafico del fratello/sorella fino al compimento dei 6 anni di età

PUNTI 4

- e) per ogni altro figlio convivente e residente compreso nel nucleo anagrafico del fratello/sorella fino al compimento dei 14 anni di età

PUNTI 3

- f) per ogni familiare di primo grado non convivente invalido al 100% o con certificazione di disabilità avente diritto a sostegno intensivo (L. 104/92 art. 3 comma 3)

PUNTI 2



- g) per ogni nonno deceduto **PUNTI 1**
- h) per ogni nonno impegnato in attività lavorativa o di età superiore a 75 anni **PUNTI 1**
- i) per ogni nonno residente oltre i 50 km dal comune di residenza del richiedente **PUNTI 1**
- j) essere presente nella lista di attesa delle domande pervenute nei tempi previsti dal bando dell'anno precedente (per ogni anno in lista di attesa) **PUNTI 1**

Per ogni nonno è possibile attribuire un solo punto.

In caso di parità di punteggio ha precedenza la domanda relativa alla frequenza per il bambino di età superiore.

Art. 44 Regolamentazione delle assenze

1. Le modalità di gestione delle assenze per motivi di salute e per motivi familiari vengono disciplinate dai patti di corresponsabilità comunali e dei soggetti gestori dei servizi redatti in ottemperanza alle normative vigenti.
2. In caso di assenze programmate di qualsiasi durata per motivi non legati allo stato di salute del bambino, è fatto comunque obbligo alla famiglia o al legale tutore di trasmettere comunicazione scritta ai referenti del servizio il giorno precedente ed, in casi eccezionali, la mattina dell'assenza.
3. La gestione delle assenze viene condivisa annualmente con le famiglie attraverso il documento del patto di corresponsabilità, sottoscritto prima dell'inizio della frequenza del bambino.
4. Nel caso di assenze ingiustificate che superino i 15 giorni consecutivi, dopo aver interpellato la famiglia, il responsabile del Servizio, sentito il personale educativo e il Consiglio del Servizio, può dimettere d'ufficio l'utente per ricoprire il posto con un altro bambino in lista di attesa.
5. Ai fini dell'adempimento di quanto disciplinato all'art. 26 comma 2 bis del DPGR 41/2013 e ss.mm.ii., è fatto obbligo alla famiglia, pena l'esclusione, di ottemperare alle modalità di attuazione stabilite dal servizio educativo in ordine alla rilevazione delle presenze ed alla comunicazione delle assenze. Sono fatte salve situazioni di particolare impedimento debitamente documentate che verranno valutate dagli uffici competenti.

Art. 45 – Rinunce, ritiri e posticipi inizio della frequenza

1. La rinuncia alla frequenza, che deve essere scritta, ha effetto, in relazione alla retta di frequenza, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di



presentazione della rinuncia e non dà alcun diritto al mantenimento del posto per l'anno successivo.

2. Eventuali ritiri dal servizio successivi al 28 febbraio comportano il pagamento della retta fino alla conclusione dell'anno educativo a meno che non siano dovuti a trasferimenti o a motivi gravi di salute adeguatamente certificati.
3. La data di inizio della frequenza dei bambini viene programmata dal personale educativo e condivisa con le famiglie in funzione del piano degli inserimenti definito annualmente.
4. L'inizio della frequenza può essere posticipato rispetto a quanto programmato dal piano degli inserimenti fino ad un massimo di due mesi e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno educativo in corso, ferma restando l'inconsistenza della lista di attesa e comunque sempre a fronte del pagamento della retta.

Titolo V Integrazione articoli per il Comune di San Vincenzo

Art. 46 Assegnazione posti a orario intero del servizio nido comunale

1. L'assegnazione dei posti a orario intero del nido comunale è definita in sede di approvazione della graduatoria generale di ammissione. I posti disponibili a orario intero sono 12 per i piccoli e 22 per i medio-grandi.
2. I 22 posti a orario intero dei medio-grandi sono riservati in via prioritaria ai bambini già frequentanti. A tal fine le famiglie sono tenute a presentare la richiesta di orario per l'anno educativo successivo entro il 15 marzo. Nel caso in cui il numero delle richieste di orario intero sia superiore ai posti disponibili, le richieste sono accolte in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:
 1. l'anzianità di ammissione alla frequenza ad orario intero
 2. la migliore posizione nella graduatoria dell'anno precedente.
3. L'assegnazione dei 12 posti a orario intero per i piccoli e degli eventuali posti ancora disponibili per i medio-grandi avviene con la seguente modalità.
4. Il Responsabile, previa convocazione della Commissione di cui all'art. 40 c. 7 del Regolamento, approva due graduatorie distinte per età, una graduatoria composta da un massimo di 12 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi, detti lattanti, e una graduatoria composta dai bambini di età superiore ai 12 mesi, detti medio-grandi, il cui numero corrisponde ai posti lasciati liberi da bambini che, o perché in età di scuola dell'infanzia o per altri motivi, non frequenteranno più il servizio per l'anno educativo per il quale vengono presentate le domande di iscrizione.



5. Ai fini dell'ammissione nel gruppo dei medio-grandi, il 12° mese si considera compiuto se l'evento si verifica entro il 1° settembre (inizio dell'anno educativo).

6. I 12 lattanti e i 6 medio-grandi di età più bassa sono inseriti nella sezione dei piccoli (Ippopotami); gli altri medio-grandi vanno a costruire, insieme ai bambini riconfermati, le altre sezioni del nido (Giraffe e Panda).

7. Una volta formate le sezioni, per attribuire i posti a orario intero, attenendosi ai punteggi assegnati in sede di ammissione, si redigono due nuove distinte graduatorie, una per i piccoli e una per i medio-grandi. Da queste due graduatorie si attingerà se nel corso dell'anno si verificheranno ritiri o rinunce all'orario intero. Il nuovo orario sarà attribuito dal 1° giorno del mese successivo e in ogni caso non oltre il 28 febbraio.

Art. 47 Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio.